

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/866 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2015**

che revoca l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche necessarie conseguenti all'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato della presente decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, inclusi:
- a) CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., CSI Cells Co. Ltd e la loro società collegata nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805 («Canadian Solar»);
 - b) ET Solar Industry Limited, ET Energy Co. Ltd. e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B819 («ET Solar»); e
 - c) Renesola Zhejiang Ltd, Renesola Jiangsu Ltd e le loro società collegate nell'Unione europea, congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B921 («ReneSola»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta dal gruppo dei produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), prodotti dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente denominati «le misure».

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE

- (7) I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») all'interno del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione stabilito dall'impegno stesso.
- (8) L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, ciò che costituisce una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i propri clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in questione o l'identità dell'esportatore.
- (9) I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui essi vendono il prodotto oggetto dell'impegno altri prodotti da loro fabbricati o commercializzati in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»).
- (10) I produttori esportatori sono altresì tenuti secondo l'impegno a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le transazioni riportate sono pienamente conformi alle condizioni dell'impegno.
- (11) Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

- (12) L'impegno prevede inoltre che la Commissione possa revocare la sua accettazione in qualsiasi momento durante il suo periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili.

⁽¹⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

- (13) L'impegno prevede che la sua accettazione da parte della Commissione si basi sulla fiducia; di conseguenza qualsiasi atto che danneggi il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione giustifica la revoca dell'impegno.

D. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (14) Nel monitorare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni rilevanti presentate dai produttori esportatori. Le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 32 illustrano i problemi individuati per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola, che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori.

E. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI

i) Canadian Solar

- (15) Canadian Solar ha fornito a vari clienti alcuni vantaggi che non figuravano nelle sue relazioni trimestrali. La Commissione ha analizzato tali vantaggi non rendicontati e ha concluso che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.
- (16) Un'ulteriore analisi di tali benefici non rendicontati ha portato alla conclusione che Canadian Solar ha anche violato l'obbligo di rispettare il PMI (prezzo minimo d'importazione), poiché la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle operazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.
- (17) Canadian Solar ha inoltre effettuato vendite parallele di moduli interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti durante lo stesso anno calendariale: ha venduto su vasta scala e allo stesso cliente da un lato moduli importati nell'Unione senza che fossero sottoposti alle misure e in seguito immagazzinati (attraverso molteplici canali) e dall'altro il prodotto oggetto dell'impegno. Queste vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. Canadian Solar non ha pertanto rispettato tale limite.
- (18) La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora i prodotti interessati e quelli non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare nel caso in cui i quantitativi delle vendite siano così significativi.
- (19) Nel proprio modello commerciale, Canadian Solar ha fatto inoltre ricorso a un costruttore di apparecchiature originali («OEM») non interessato dall'impegno. Tale OEM ha assemblato i moduli destinati a Canadian Solar in un paese terzo usando celle che proverebbero da un altro paese terzo. Le importazioni di moduli effettuate da Canadian Solar da tale OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso riguarda solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché l'OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.
- (20) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi in relazione alla praticabilità dell'impegno e ha concluso che, sebbene di portata limitata, tale OEM rende impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar.

ii) ET Solar

- (21) ET Solar ha venduto il prodotto oggetto dell'impegno come parte delle vendite di parchi solari completi. Sebbene le importazioni del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione siano state elencate nelle relazioni trimestrali di ET Solar, così non è stato per le vendite di moduli nell'ambito di tali parchi solari o quale parte di parchi solari. In virtù dell'impegno tuttavia ET Solar era tenuta a riferire in merito a tali vendite. Con la vendita di un parco solare, ET Solar ha venduto un insieme di beni e servizi: i moduli installati nel parco, le altre apparecchiature necessarie per il parco, il servizio di costruzione del parco e il suo collegamento alla rete.

- (22) Inoltre, la vendita di parchi solari completi costituisce una vendita parallela del prodotto oggetto dell'impegno e dei prodotti e servizi non interessati dall'impegno agli stessi clienti. Tali vendite hanno superato in maniera sostanziale il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. ET Solar non ha pertanto rispettato tale limite.
- (23) La Commissione ha inoltre analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che vi è un elevato rischio di compensazione incrociata qualora il prodotto interessato e i prodotti e servizi non interessati dall'impegno vengano venduti agli stessi clienti, in particolare quando le vendite sono effettuate in quantitativi così importanti.
- (24) ET Solar non è peraltro in grado di dimostrare che il PMI sia stato rispettato nella vendita di parchi solari completi; non vi è infatti un prezzo di vendita a parte per i moduli, poiché il cliente paga un prezzo totale per l'intero impianto e non è specificata nessun'altra ripartizione affidabile del prezzo dei moduli, delle altre apparecchiature e dei servizi.
- (25) Infine, la Commissione ha analizzato le conseguenze di tale configurazione degli scambi e ha anche concluso che ciò rende il controllo del rispetto dell'impegno di ET Solar impraticabile.

iii) **ReneSola**

- (26) Per l'assemblaggio dei propri moduli il modello commerciale di ReneSola, oltre all'utilizzo delle proprie capacità di produzione nella RPC, prevede il ricorso a una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione. Questi costruttori utilizzano celle di varia provenienza, incluse celle originarie o provenienti dalla RPC. In un certo numero di casi, tali celle sono importate nei paesi terzi e nell'Unione tramite società collegate situate in altri paesi terzi.
- (27) Le importazioni di moduli a partire da tali OEM ubicati in paesi terzi e le vendite di moduli assemblati dall'OEM nell'Unione non sono soggette all'impegno, poiché esso consente solo le vendite dirette dalla RPC nell'Unione. Tali importazioni e vendite, nonché gli OEM, non rientrano pertanto nell'ambito del monitoraggio da parte della Commissione.
- (28) La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa configurazione degli scambi e ha concluso che essa rende il controllo del rispetto dell'impegno di ReneSola impraticabile.
- (29) Nelle relazioni trimestrali ReneSola ha inoltre fornito informazioni ingannevoli sulle operazioni relative a un importatore collegato nell'Unione. Il registro delle operazioni dell'importatore collegato ispezionato in loco non corrisponde alle vendite all'esportazione comunicate alla Commissione da ReneSola nell'ambito dell'impegno. Da un'ulteriore verifica è emerso che ReneSola non ha comunicato l'annullamento o le modifiche di un gran numero di spedizioni destinate a tale importatore collegato.
- (30) La Commissione ha analizzato tali incongruenze tra le relazioni di ReneSola e le effettive transazioni di vendita e ha concluso che ReneSola ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno.

iv) **Conclusioni**

- (31) Le constatazioni di violazione dell'impegno e la sua impraticabilità accertate per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola richiedono la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, conformemente alle condizioni dell'impegno.
- (32) Inoltre, la Commissione ha esaminato le conseguenze delle attività di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencate ai considerando da 15 a 30 di cui sopra sul rapporto di fiducia instaurato con la Commissione al momento dell'accettazione dell'impegno e ha concluso che la combinazione di tali attività ha leso il rapporto di fiducia con questi tre produttori esportatori. Pertanto, l'accumulo di tali violazioni costituisce un ulteriore elemento che giustifica la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.

F. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (33) L'impegno prevede che qualsiasi violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In simili circostanze, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di tale specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (34) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Canadian Solar, ET Solar e ReneSola sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.
- (35) La responsabilità di dette violazioni è da attribuire unicamente ai tre produttori esportatori in questione; i controlli e le verifiche non hanno rilevato alcuna violazione sistematica da parte di altri produttori esportatori o della CCCME.
- (36) La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non ne risente e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (37) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Canadian Solar, ET Solar e ReneSola hanno presentato le proprie osservazioni e sono stati ascoltati. Anche la CCCME ha partecipato alle audizioni. Sono state presentate osservazioni da parte di un'associazione che rappresenta gli importatori e gli utilizzatori del prodotto oggetto dell'impegno e di un'associazione che rappresenta i produttori dell'Unione di moduli e celle solari.

i) Canadian Solar

- (38) Canadian Solar ha contestato di aver omesso di comunicare taluni vantaggi forniti a diversi clienti e che così facendo avrebbe violato il PMI. Sostiene che non aveva alcun obbligo di comunicare tali vantaggi per tre motivi:
- (39) In primo luogo, sostiene che tali vantaggi fanno parte delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») della sua entità cinese e che tali spese non possono, allo stesso tempo, essere considerate un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno. Tali categorie si escluderebbero reciprocamente.
- (40) In secondo luogo, sostiene che in base alle linee guida elaborate dai servizi della Commissione devono essere registrati e dedotti dal prezzo di vendita come vantaggi solo quei vantaggi versati nell'Unione da società collegate.
- (41) In terzo luogo, sostiene che in ogni caso tali spese non costituiscono un vantaggio per gli acquirenti del prodotto oggetto dell'impegno, in quanto i pagamenti corrispondono al valore di mercato dei servizi prestati.
- (42) La Commissione respinge tali argomentazioni, poiché Canadian Solar era tenuta a comunicare qualsiasi vantaggio fornito ai propri clienti e non ha quindi rispettato l'impegno, per le seguenti ragioni:
- (43) In primo luogo, l'impegno non prevede alcuna eccezione per benefici contabilizzati come SGAV. Infatti, una SGAV può essere allo stesso tempo un vantaggio per l'acquirente, qualora l'acquirente riceva il pagamento di un costo classificato come SGAV.
- (44) In secondo luogo, l'argomentazione di Canadian Solar presuppone che i pagamenti corrispondano effettivamente al valore di mercato dei servizi prestati. Canadian Solar non ha fornito prove sufficienti in tal senso. Inoltre, anche nel caso in cui i servizi prestati corrispondessero effettivamente al valore di mercato, *quod non*, ciò non significa che i pagamenti nell'ambito di tale classificazione non conferiscano un vantaggio al beneficiario, in questo caso il cliente della Canadian Solar, ove sussista un chiaro nesso fra l'acquisto del servizio e la vendita del prodotto oggetto dell'impegno.

- (45) In terzo luogo, Canadian Solar cita le linee guida redatte dai servizi della Commissione fuori contesto. Contrariamente a quanto afferma Canadian Solar, tali spese costituiscono di fatto un vantaggio per gli acquirenti. Il fatto che siano menzionate solo come vantaggi in una risposta a un quesito concernente le società collegate nell'Unione non può costituire *a contrario* una base per escludere che tali spese pagate dall'organismo cinese siano considerate dei vantaggi. Non vi è alcuna ragione economica o giuridica per trattare dette spese dell'organismo cinese in maniera diversa rispetto allo stesso tipo di spese delle società collegate nell'Unione.
- (46) In quarto luogo, le linee guida redatte dai servizi della Commissione sono dotate di una clausola di esclusione della responsabilità per la Commissione, che precisa che le risposte in esse contenute si basano su informazioni limitate e non sono riferibili a casi specifici. Per questi motivi, il documento non ha valore vincolante per la Commissione.
- (47) La Commissione conferma quindi le proprie conclusioni, ossia che Canadian Solar ha violato l'obbligo di rendicontazione previsto dall'impegno, nonché l'obbligo di rispettare il PMI, in quanto la deduzione di tali benefici dal prezzo di vendita nelle transazioni con i clienti interessati ha ridotto tali prezzi fino a portarli al di sotto del PMI.
- (48) Canadian Solar ha inoltre difeso le proprie vendite parallele di prodotti interessati e non interessati dall'impegno agli stessi clienti in eccesso rispetto al limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.
- (49) Canadian Solar ha sostenuto che appena dopo l'entrata in vigore dell'impegno ha in un primo tempo venduto le proprie giacenze di prodotti prevalentemente originari della RPC che erano stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Solo dopo che le giacenze erano state esaurite, Canadian Solar ha venduto i prodotti oggetto dell'impegno agli stessi clienti.
- (50) Canadian Solar sostiene inoltre che non siano mai stati venduti prodotti oggetto dell'impegno ai clienti che hanno acquistato moduli OEM fabbricati in e originari di paesi terzi.
- (51) Inoltre, Canadian Solar fa riferimento a un documento di orientamento redatto dalla CCCME, secondo il quale le celle e i moduli diversi da quelli oggetto dell'impegno non sarebbero considerati come «qualsiasi altro tipo di prodotto fabbricato o commercializzato dalla società» e afferma che è solo con il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 che i servizi della Commissione hanno chiarito il contrario.
- (52) Infine, Canadian Solar sostiene che le sue vendite di prodotti importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati sono escluse dagli obblighi dell'impegno; sostiene anche di aver venduto i moduli non interessati dall'impegno a un prezzo analogo al PMI e di aver liquidato le giacenze prima di vendere il prodotto oggetto dell'impegno. Per tali motivi, non ritiene che sussista un rischio di compensazione incrociata.
- (53) La Commissione non può accettare tali argomentazioni. Per le ragioni di cui al precedente considerando 46, le linee guida a cui fa riferimento Canadian Solar non possono vincolare la Commissione. Risulta chiaramente dalla formulazione e dalla struttura generale dell'impegno che il produttore esportatore non può vendere a un unico e medesimo cliente celle e moduli oggetto dell'impegno e celle e moduli non interessati dall'impegno oltre il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno stesso.
- (54) Ciò riguarda anche eventuali situazioni in cui i moduli sono stati importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati. Nel caso di vendite parallele di moduli, il rischio di compensazione incrociata è in realtà ancora più alto che nel caso di vendite parallele di altri prodotti.
- (55) La Commissione non è tenuta a provare l'esistenza di compensazioni incrociate, ma solo a dimostrare l'esistenza di un rischio di compensazione incrociata per un particolare produttore esportatore. Poiché è impossibile controllare a quale prezzo sono venduti i prodotti non interessati dall'impegno, le sue disposizioni mirano a prevenire la possibilità di una compensazione incrociata. Infine, il messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2013 non ha creato una nuova situazione giuridica, ma si è limitato a confermare il testo dell'impegno.
- (56) Nelle sue osservazioni successive all'udienza Canadian Solar ha confermato di aver venduto nel 2013 i moduli importati e sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure e successivamente immagazzinati agli stessi clienti cui ha anche venduto nello stesso anno il prodotto oggetto dell'impegno, e che il valore delle prime vendite è più che marginale. Per quanto riguarda le affermazioni di Canadian Solar sulla vendita in un primo tempo di tali moduli e solo successivamente del prodotto oggetto dell'impegno, la Commissione osserva che l'impegno non prevede alcuna eccezione basata sull'ordine delle vendite. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

- (57) Canadian Solar ha anche affermato di aver importato e rivenduto una quantità limitata di moduli OEM dopo l'entrata in vigore dell'impegno, e di aver nel frattempo interrotto l'acquisto di tali prodotti per il mercato dell'Unione.
- (58) Canadian Solar ha infatti confermato che la strategia dell'OEM è stata definita al fine di adeguare il proprio modello commerciale all'impegno, dato che sono stati utilizzati moduli OEM per la vendita di moduli anche in pacchetti in cui il valore degli altri prodotti contenuti supera il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno.
- (59) Inoltre, Canadian Solar ha sostenuto di non avere venduto moduli OEM ai clienti che hanno acquistato i moduli oggetto dell'impegno. Canadian Solar sostiene anche che l'impegno non vieta espressamente le vendite di moduli OEM.
- (60) La Commissione respinge tale argomentazione. Sebbene l'impegno non faccia espressamente riferimento alle vendite di moduli OEM, tali vendite OEM non sono soggette all'impegno, come indicato al precedente considerando 19. Di conseguenza, esse non rientrano nell'ambito del monitoraggio della Commissione.
- (61) Inoltre, l'impegno afferma chiaramente che qualsiasi modifica della configurazione degli scambi commerciali con l'Unione priva di una giustificazione economica diversa dall'elusione delle misure di difesa commerciale costituisce una violazione dell'impegno stesso.
- (62) In tal senso, le importazioni e le rivendite di moduli OEM nell'Unione da parte di Canadian Solar hanno costituito una modifica della configurazione degli scambi, intesa ad adeguarla per eludere i termini dell'impegno.
- (63) Il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono peraltro alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.
- (64) La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: sebbene di portata limitata, tali vendite OEM hanno reso impossibile il controllo del rispetto dell'impegno di Canadian Solar e costituiscono per di più una violazione dello stesso, poiché hanno modificato la configurazione degli scambi di Canadian Solar.
- (65) Infine, Canadian Solar sostiene di aver sempre rispettato le norme applicabili e preso tutte le misure ragionevoli per una corretta interpretazione ed esecuzione dell'impegno. In particolare, sottolinea che essa e i suoi consulenti legali hanno effettuato più di 50 richieste alla Commissione e alla CCCME al fine di ottenere chiarimenti su questioni di conformità all'impegno, e che hanno sempre osservato le indicazioni ricevute.
- (66) Le argomentazioni di Canadian Solar non alterano la valutazione globale secondo cui l'accumulo di tutti i fatti riportati ha leso il rapporto di fiducia tra Canadian Solar e la Commissione sulla praticabilità dell'impegno e ne giustifica dunque la revoca. La strategia commerciale di Canadian Solar era infatti volta a ridurre al minimo la portata pratica dei suoi obblighi nel contesto dell'impegno, senza considerarne lo spirito e la necessità di preservare il rapporto di fiducia.

ii) ET Solar

- (67) Nel corso dell'udienza ET Solar ha precisato di non avere comunicato le vendite del prodotto oggetto dell'impegno nei casi in cui tali vendite facessero parte di un parco solare. Inoltre, ha spiegato che molte delle vendite verificatesi dopo l'entrata in vigore dell'impegno riguardavano moduli già sdoganati (ma non venduti) che non erano stati sottoposti alle misure. Ha poi anche chiarito un errore di formattazione e un'altra piccola rettifica. Il divario tra le vendite nei registri della società e le vendite comunicate alla Commissione poteva quindi essere considerato marginale.
- (68) ET Solar ha confermato allo stesso tempo di aver omesso di dichiarare tali presunti quantitativi marginali di vendite alla Commissione, e che quantità considerevoli di moduli solari sono state sdoganate senza essere state sottoposte alle misure, ma non vendute prima dell'entrata in vigore dell'impegno. Non è stato chiarito se tali vendite erano destinate agli stessi clienti con i quali sono state effettuate successivamente le vendite del prodotto oggetto dell'impegno.

- (69) ET Solar sostiene altresì che le vendite di parchi solari non sono vietate dall'impegno, poiché si tratta di prodotti complessi e integrati che dovrebbero essere considerati come un'unica entità e che, in quanto tali, non rientrano nella definizione di «prodotto oggetto dell'impegno».
- (70) ET Solar ritiene pertanto che il limite di vendite parallele di «altri prodotti» autorizzato dall'impegno non sia applicabile alle vendite di parchi solari, e che tali vendite non rientrino nell'obbligo di rendicontazione. ET Solar ha altresì confermato che le operazioni infragruppo che hanno dato luogo all'importazione del prodotto oggetto dell'impegno nell'Unione erano state comunicate.
- (71) La Commissione respinge tali argomenti di ET Solar per i seguenti motivi.
- (72) La portata della violazione è irrilevante. Come riportato al precedente considerando 63, il regolamento antidumping di base e il regolamento antisovvenzioni di base non contengono alcuna prescrizione relativa a una percentuale minima di vendite nel caso sia valutata la violazione di un impegno.
- (73) Inoltre, i presunti quantitativi marginali di cui al precedente considerando 67 non sono trascurabili, corrispondono al contrario a un importo considerevole di svariati container a pieno carico. Inoltre, ET Solar non è stata in grado di escludere che quantitativi considerevoli di moduli solari sdoganati senza essere stati sottoposti alle misure siano stati venduti agli stessi clienti che acquistavano anche il prodotto oggetto dell'impegno; le spiegazioni di ET Solar mostrano pertanto che sono state violate le norme sul rischio di compensazione incrociata.
- (74) I parchi solari venduti da ET Solar consistono principalmente di moduli importati nell'ambito dell'impegno. ET Solar era tenuta a comunicare le vendite di questi moduli conformemente all'impegno. Inoltre, l'impegno afferma chiaramente e senza alcuna eccezione che non è possibile vendere allo stesso cliente più del limite di vendite parallele di «altri prodotti» con l'intento di evitare il rischio di una compensazione incrociata.
- (75) La Commissione conferma pertanto la propria conclusione: vendendo i propri moduli in parchi solari e non comunicando tali vendite ET Solar ha violato l'impegno. Di conseguenza, la Commissione conferma anche le proprie conclusioni sulla violazione del PMI e sull'impraticabilità dell'impegno di ET Solar.

iii) **ReneSola**

- (76) ReneSola ha affermato che il proprio modello commerciale, in base al quale produce moduli utilizzando le proprie capacità di produzione nella RPC e una vasta rete di OEM indipendenti in paesi terzi e nell'Unione, non è nuovo ed esisteva prima che l'impegno entrasse in vigore. ReneSola ha affermato che questo modello commerciale non era stato esplicitamente vietato fino al novembre 2014.
- (77) ReneSola si è dichiarata pronta a impegnarsi a non vendere sul mercato dell'Unione i moduli prodotti dai suoi costruttori OEM in paesi terzi.
- (78) ReneSola ha tuttavia manifestato interesse a utilizzare la produzione OEM nell'Unione per le vendite sul mercato dell'Unione e ha proposto di impegnarsi a semplificare il proprio modello commerciale per rendere possibile il controllo del rispetto dell'impegno.
- (79) Al fine di evitare potenziali compensazioni incrociate ReneSola si è detta disponibile a sviluppare un sistema di allerta interno che impedisca le vendite provenienti da fonti diverse destinate alla stessa impresa, a imprese dello stesso gruppo o ai propri progetti. ReneSola ha anche dichiarato di impegnarsi a garantire che i propri produttori OEM nell'Unione cooperino con la Commissione.
- (80) La Commissione respinge tali argomentazioni per i seguenti motivi.
- (81) Il monitoraggio di un modello commerciale OEM così ampio rimane impraticabile come già spiegato nei precedenti considerando da 26 a 28. Nonostante gli impegni proposti da ReneSola, l'uso di un OEM nell'Unione renderebbe il controllo del rispetto dell'impegno impraticabile. Le attività degli OEM, anche se nell'Unione, non rientrano nel campo di applicazione dell'impegno e di conseguenza neanche nell'ambito del monitoraggio della Commissione.

- (82) L'argomentazione di ReneSola relativa al sistema di allerta interno non è stata suffragata da alcun elemento di prova né da ulteriori spiegazioni. Inoltre, la precisazione fornita nel novembre 2014 in merito al modello commerciale non implica che il ricorso sistematico a OEM di ReneSola non rendesse l'impegno impraticabile in precedenza. Ciò può essere confermato dal fatto che ReneSola non contesta che i costruttori OEM ubicati in paesi terzi utilizzino almeno parzialmente celle originarie della RPC nella loro produzione, come si può evincere dai dati pre-verifica comunicati da ReneSola. Non è possibile controllare che i moduli contenenti tali celle non siano stati forniti all'interno dell'Unione.
- (83) ReneSola ha inoltre presentato ulteriori elementi relativi a una specifica spedizione per la quale aveva fornito informazioni fuorvianti nelle relazioni trimestrali. ReneSola ha dichiarato che ciò è accaduto in maniera non intenzionale, a causa di un'errata interpretazione dell'impegno e forse per negligenza. ReneSola ha osservato altresì che l'attuazione dell'impegno risulta complessa poiché comporta obblighi di rendicontazione separati per i certificati e per le fatture, e poiché tanto nel processo di segnalazione quanto in quello di rettifica sono coinvolte varie parti.
- (84) La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.
- (85) ReneSola non ha rettificato le informazioni (annullamento o modifica delle spedizioni) contenute nelle proprie relazioni trimestrali adattandole al registro delle operazioni dell'importatore collegato. Di conseguenza, le relazioni trimestrali di ReneSola non riflettono le effettive operazioni di vendita.
- (86) ReneSola ha informato la CCCME della differenza significativa esistente tra il quantitativo consegnato e il certificato d'impegno corrispondente e ha chiesto consulenza per rettificare la situazione solo dopo la visita in loco della Commissione.
- (87) Pertanto, la Commissione conferma la valutazione di violazione dell'impegno da parte di ReneSola per rendicontazione delle vendite incompleta ed errata.

iv) Osservazioni di altre parti interessate

- (88) Per compensare i danni arrecati al bilancio dell'Unione derivanti dalla presunta elusione dei dazi all'importazione, una delle parti interessate ha chiesto alla Commissione la revoca dell'accettazione dell'impegno per i tre produttori esportatori con effetto retroattivo a partire dalla data della prima violazione documentata o quanto meno dall'inizio dell'esercizio di verifica.
- (89) La Commissione respinge tale richiesta perché non vi sono motivi per invalidare fatture emesse nell'ambito dell'impegno dai tre produttori esportatori prima del giorno di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di giustificare una riscossione retroattiva dei dazi.
- (90) Un'altra parte interessata ha chiesto alla Commissione di concedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore dei dazi antidumping e dei dazi compensativi, per consentire agli importatori di attuare o concludere in tempi ragionevoli gli accordi contrattuali esistenti e di trovare fornitori alternativi.
- (91) La Commissione respinge tale richiesta a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, poiché in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno i dazi antidumping e i dazi compensativi si applicano automaticamente e non vi è alcuna base giuridica per l'introduzione di un periodo transitorio.
- (92) L'importatore è inoltre responsabile sia per il pagamento dei dazi all'importazione sia per la regolarità dei documenti da esso presentati alle autorità doganali. Le conseguenze negative degli atti illeciti compiuti dai suoi partner contrattuali non possono ripercuotersi sull'Unione. La possibilità che un impegno sui prezzi sia revocato è un rischio commerciale implicito all'attività di importazione.

v) Conclusioni

- (93) Nonostante gli argomenti di cui sopra la Commissione conferma le sue conclusioni sulle violazioni dell'impegno e sulla sua impraticabilità stabilite per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola. La Commissione conferma altresì la conclusione secondo cui la combinazione degli atti di Canadian Solar, ET Solar e ReneSola elencati ai considerando da 15 a 32 di cui sopra ha leso il rapporto di fiducia con ciascuno di questi tre produttori esportatori.

- (94) Ciò giustifica di per sé la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi tre produttori esportatori conformemente alle condizioni dell'impegno.

H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (95) Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Canadian Solar, ET Solar e ReneSola.
- (96) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato da Canadian Solar (codice addizionale TARIC: B805), ET Solar (codice addizionale TARIC: B819), e ReneSola (codice addizionale TARIC: B921) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (97) A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno per quanto riguarda i) CSI Solar Power (Cina) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., e CSI Cells Co. Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC: B805; ii) ET Solar Industry Limited e ET Energy Co. Ltd. congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B819; e iii) Renesola Zhejiang Ltd e Renesola Jiangsu Ltd congiuntamente designati dal codice addizionale TARIC B921 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd	B791
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd	B813
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd	B810
Delsolar (Wujiang) Ltd	B792
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd	B825
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	B794
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD	B852
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	B796
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Xian LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd	B897
Years Solar Co. Ltd	B898
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd	B919
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922
ZNSHINE PV-TECH CO. LTD	B923